

Comune di
NOGAROLE ROCCA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E PER L'ISTITUZIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CASTEL D'AZZANO, BUTTAPIETRA, VIGASIO, MOZZECANE E NOGAROLE ROCCA.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** convocato a seguito di regolari inviti, il CONSIGLIO COMUNALE, composto dai signori:

Tovo Paolo	P	Mazzucato Marco	P
Trentini Luca	P	Panozzo Andrea	A
Cordioli Corrado	P	Facincani Roberto	P
Stefanini Flavio	P	Cristofoli Emanuela	P
Carreri Michela	P	Benati Carlo	P
Aprili Anna Chiara	P	Giacomelli Francesco	P
Trentini Samuele	P		

Presenti: Assenti:

Assessore Esterno: **Sandrini Sara** P
Brisighella Marco P
Martini Elisa P

si è riunito nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario dott. **Pra' Giuseppe**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E PER L'ISTITUZIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CASTEL D'AZZANO, BUTTAPIETRA, VIGASIO, MOZZECANE E NOGAROLE ROCCA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 42;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "*Regolamento di contabilità*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli reso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 (Facincani, Cristofoli, Benati e Giacomelli).

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con voti favorevoli n. 8, voti contrari nessuno, astenuti n. 4 (Facincani, Cristofoli, Benati e Giacomelli),

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E PER L'ISTITUZIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CASTEL D'AZZANO, BUTTAPIETRA, VIGASIO, MOZZECANE E NOGAROLE ROCCA.

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO, SICUREZZA ED AMBIENTE

Dato atto che il Comune di Nogarole Rocca, unitamente ai comuni di Erbé e di Trevenzuolo, aderisce all'Unione di Comuni Veronese TartaroTione, che, allo stato attuale, espleta i seguenti servizi:

1. *polizia municipale*
2. *notificazioni*
3. *sociale*
4. *gestione del personale*
5. *manutenzione del patrimonio*
6. *cimiteriali*
7. *protezione civile*
8. *trasporto scolastico*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2014, a termini della quale fu espressa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto dell'Unione Veronese TartaroTione, la volontà del Comune di Nogarole Rocca di recedere dall'Unione stessa a far data dal 1° gennaio 2015;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25 giugno 2014, a termini della quale si confermava, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto dell'Unione Veronese TartaroTione, la volontà del Comune di Nogarole Rocca di recedere, a far data dal 1° gennaio 2015, dall'Unione stessa, già espressa con la predetta deliberazione consiliare n. 2/2014;

Precisato che, a seguito del recesso di cui alle precedenti deliberazioni consiliari, tutte le funzioni e i servizi, attualmente trasferiti all'Unione, come sopra elencati, ritorneranno in capo al Comune a far data dal 1° gennaio 2015;

Evidenziato, inoltre, che il Comune di Nogarole Rocca per effetto della decisione di recedere dall'Unione Veronese TartaroTione con decorrenza 1° gennaio 2015 (recesso che, ad ogni buon

conto, è stato deliberato anche dal Comune di Erb  e dal Comune di Trevenzuolo), in conformit  alla previsione dell'articolo 8, comma 5, dello Statuto dell'Unione:

- sar  tenuto a riassorbire il personale di ruolo a suo tempo trasferito, in mobilit , verso l'Ente stesso;
- ⇒ dovr , ad ogni modo, adottare i provvedimenti finalizzati a garantire il rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2011, recante l'obbligo di esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, del medesimo decreto-legge come novellato:
 - ✓ dall'articolo 16, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
 - ✓ dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Richiamato l'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, novellato dall'articolo 1, comma 305, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che stabiliva che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonch  la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attivit , in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, 4° comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonch  in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica;

Evidenziato che il comma 28 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 16, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cos  recita:

"I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (omissis) esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l) ... (omissis)";

Considerato che la Regione Veneto con la legge regionale n. 18/2012 *"Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"*, oltre a definire un progetto di funzione associata

differenziata per territori, ha associato il territorio del Comune di Nogarole Rocca (VR) all'area "Veneto Centrale", per il quale la Regione ritiene che il limite minimo di abitanti sia pari a 10.000;

Visti:

- l'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65, il quale prescrive che "i comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato";
- l'art. 2 della L.R. del Veneto n. 40/1988 "Norme in materia di polizia locale", che, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce l'esercizio in forma associata;

Considerato che la convenzione, fra le forme associative previste dalla legge, e cui fa riferimento l'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65, quali modi legittimi di esercizio della funzione di polizia municipale, appare quella meno dispendiosa e che, sola fra tutte, può assicurare il necessario diretto collegamento gerarchico fra i sindaci e il comandante del corpo associato, non essendo previsto un presidente o altri organi interposti (come nei consorzi o in altre forme associative più complesse);

Dato atto che i Comuni di Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio e Mozzecane gestiscono il servizio di polizia locale in forma associata da diversi anni, con istituzione di un Corpo Intercomunale di Polizia Locale fra i medesimi;

Vista la nota prot. n. 5284 del 20/08/2014, con la quale è stata chiesta al Comune di Castel d'Azzano, quale capofila della predetta gestione associata, la possibilità di adesione da parte del Comune di Nogarole Rocca al Corpo intercomunale di polizia locale, in considerazione della contiguità ed affinità territoriale con i predetti comuni;

Richiamata la nota pervenuta al prot. n. 7312 del 13/11/2014, con la quale il Comune di Castel d'Azzano, quale capofila, comunica che la Consulta dei Sindaci del servizio associato ha espresso in data 30/10/2014 giudizio unanimemente favorevole all'accoglimento della richiesta di adesione del Comune di Nogarole Rocca;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata della polizia locale, nonché per l'istituzione di un corpo intercomunale di polizia locale, tra i Comuni di Castel D'Azzano, Buttapietra, Vigasio, Mozzecane e Nogarole Rocca, il cui testo composto da n. 16 articoli, è allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che i servizi conferiti comprendono tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di protezione civile e ad ogni altra materia demandata dalle leggi o dai regolamenti comunali alla polizia locale;


Ritenuto che la citata convenzione sia meritevole di approvazione;

P R O P O N E

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) Di approvare, per quanto premesso, l'allegato schema di convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia locale e per l'istituzione del Corpo Intercomunale di polizia locale tra i Comuni di Castel D'Azzano, Buttapietra, Vigasio, Mozzecane e Nogarole Rocca, il cui testo, composto di n. 16 articoli, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) Di tenere in debito conto quanto stabilito a termini del presente provvedimento in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- 4) Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto, la cui decorrenza è prevista dal 1° gennaio 2015.
- 5) Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell'area Economico-Finanziaria e dell'area Affari Generali per l'adozione di tutti gli atti conseguenti finalizzati a dare pratica attuazione alla presente deliberazione.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

**L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL
TERRITORIO, SICUREZZA ED AMBIENTE
Marco Brisighella**



INTERVENTI

Il Sindaco – Presidente illustra il punto, evidenziando che da gennaio il corpo di Polizia Locale sarà composto da una ventina di agenti, così potendo presidiare una fascia oraria di 12 ore. Precisa che in alcuni periodi il servizio verrà effettuato anche in ore serali. Informa che Nogarole metterà a disposizione della convenzione n. 2 vigili. Conclude affermando che gli abitanti serviti saranno circa 38.000 e che in questo modo si pongono le basi per un servizio ottimale.

Il Consigliere Facincani dichiara di non essere a favore, precisando che ciò non dipende tanto dal servizio in se ma per il fatto che appare difficilmente gestibile un accordo con chi non si conosce.



CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E PER L'ISTITUZIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CASTEL D'AZZANO, BUTTAPIETRA, VIGASIO, MOZZECANE E NOGAROLE ROCCA.

Il giorno _____ presso il palazzo municipale di Castel d'Azzano.

Tra i comuni di:

Castel d'Azzano, c.f. 00659830236, rappresentato dal sig. Panuccio dott. Antonello, nato a Isola della Scala il 26 febbraio 1969, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° del _____;

Buttapietra, c.f. 80025180235, rappresentato dal sig. Muraro geom. Aldo, nato a Buttapietra il 21 marzo 1952, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____;

Vigasio, c.f. 80014290235, rappresentato dalla sig.ra Contri Daniela, nata a Trevenzuolo il 14 settembre 1954, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____;

Mozzecane, c.f. 00354500233, rappresentato dal sig. Piccinini Tomas, nato a Villafranca di Verona l'8 novembre 1972, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____;

Nogarole Rocca, c.f. 00645290230, rappresentato dal sig. Tovo Paolo, nato a Villafranca di Verona il 12 luglio 1956, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____;

PREMESSO

- che l'art. 1, c. 2 della "Legge Quadro sull'ordinamento di polizia municipale" del 7 marzo 1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che l'art. 2 della L.R. Veneto n. 40/1988 "Norme in materia di Polizia Locale" al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce l'esercizio in forma associata;
- che l'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 2350 del 8 agosto 2008 ha approvato il "Piano di zonizzazione della Regione Veneto per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale", nel quale i Comuni di Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio e Mozzecane sono compresi nello stesso ambito territoriale, determinato nel "Distretto VR5B", mentre il

Comune di Nogarole Rocca è compreso nell'adiacente ambito territoriale determinato nel "Distretto VR5A";

Visto:

- che i territori dei cinque Comuni sono confinanti, per cui risultano analoghe le problematiche che riguardano le Polizie Locali;
- che è reciproco interesse adottare tra gli Enti convenzionati forme di collaborazione finalizzate a garantire l'esercizio di una più completa professionalità da parte degli agenti della Polizia Locale ed una maggiore sicurezza sul territorio, anche attraverso un miglior utilizzo e una razionalizzazione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche che tenga conto delle economie di scala finalizzate alla riduzione dei costi per la gestione del servizio;
- che in data 28 giugno 2007 è stata stipulata una Convenzione per il servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Castel d'Azzano e Buttapietra;
- che in data 31 luglio 2008 è stata stipulata analoga convenzione tra i due Comuni anzidetti e il Comune di Vigasio;
- che in data 24 novembre 2011 la convenzione è stata ulteriormente rinnovata con l'adesione del Comune di Mozzecane;
- che in seguito e per gli effetti della Delibera di Giunta Regionale n. 2350 sopra menzionata, con la quale si sono formati distretti sovra comunali ampi per territorio e notevolmente popolati, all'interno dei quali è tuttavia concessa la facoltà, alle Amministrazioni comunali interessate, di creare sub-ambiti di più limitate proporzioni e di più vicini e omologhi interessi, i Comuni di Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio e Mozzecane, hanno valutato positivamente tale opportunità di rendere più coesa e preordinata la collaborazione dei rispettivi quattro servizi di polizia locale;
- che in epoca più recente, l'Amministrazione comunale di Nogarole Rocca, ha richiesto di poter unire, alla preesistente associazione, il proprio servizio di polizia locale e in data 30 ottobre 2014, i Sindaci dei quattro Comuni riuniti in Consulta, hanno ritenuto utile e proficuo consentirne l'adesione;

tutto ciò premesso e considerato, fra le parti sopra rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(istituzione del corpo)

1. I Comuni di Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio, Mozzecane e Nogarole Rocca istituiscono un Corpo Intercomunale di Polizia Locale in esecuzione delle leggi statali e regionali che disciplinano la materia e nel rispetto delle norme contenute nella presente Convenzione che prevede il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali, già destinate al servizio di polizia locale nei singoli enti aderenti.

2. A tal fine e in riferimento alla redazione e formalizzazione dei documenti che avranno origine con tutte le attività della nuova Struttura, la denominazione che essa assumerà viene determinata in "Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio, Mozzecane e Nogarole Rocca". Nell'instestazione dei documenti la denominazione del Corpo sarà associata ai cinque loghi comunali.

Art. 2
(finalità)

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Associato svolgerà funzioni e servizi istituzionali di polizia locale, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge della Regione Veneto 9 agosto 1988, n° 40.
2. L'organizzazione del servizio è demandata ad apposito regolamento che sarà deliberato successivamente dalle Giunte comunali.
3. L'obiettivo del Corpo Intercomunale è di garantire una maggiore sicurezza e controllo del territorio dei Comuni convenzionati, nonché una migliore efficacia di tutte le attività grazie all'azione coordinata del servizio.

Art. 3
(attività e servizi conferiti)

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, comprende tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di protezione civile e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale. Tali funzioni sono esercitate nei limiti e con le modalità stabilite dai Sindaci con il programma di cui all'art. 6.
2. Il corpo intercomunale provvede inoltre, avvalendosi delle professionalità presenti in ogni comune convenzionato:
 - allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti, a richiesta delle rispettive amministrazioni;
 - all'omologazione delle procedure sanzionatorie per le violazioni alle norme di circolazione ed amministrative;
 - all'adozione di una divisa secondo un modello uniforme che consenta di individuare gli appartenenti al corpo;
3. I provvedimenti adottati dal Corpo gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli comuni convenzionati.

Art. 4
(ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi di Polizia Locale oggetto della presente Convenzione è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi.
2. Con riferimento alle competenze territoriali, così come definite dalla legge 7 marzo 1986, n° 65, il personale di Polizia Locale degli enti aderenti opera nel territorio di tutti i Comuni convenzionati mantenendo tutte le qualifiche previste dalle leggi e dai provvedimenti dell'Autorità Comunale.
3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, si intende esteso al territorio dei comuni convenzionati, previa comunicazione del Sindaco al Prefetto e agli altri Sindaci interessati.

Art. 5
(comune capofila)

1. Il Comune di Castel d'Azzano è individuato come Comune capofila per la gestione unitaria delle procedure amministrative necessarie per l'acquisizione e il mantenimento delle risorse; nelle strutture immobiliari di proprietà comunale esistenti in Castel d'Azzano è situato il Comando del Corpo Intercomunale, nelle strutture esistenti in Buttapietra, in Vigasio, in Mozzecane e in Nogarole Rocca sono site le sedi secondarie. Al fine di rendere agevole il rapporto tra le cinque sedi, i Comuni convenzionati si impegnano a finanziare la realizzazione di idonei collegamenti telematici.
2. Il Corpo attiva sportelli di apertura al pubblico nei giorni e con gli orari stabiliti dai Sindaci dei cinque Comuni.
3. Gli addetti al Corpo, in servizio, rispondono con il pronto intervento alle chiamate indirizzate ad un unico recapito telefonico. La Consulta dei Sindaci prenderà in esame la possibilità di uniformare e collegare la pronta reperibilità - che è opportunamente organizzata per risolvere le emergenze, alle quali non è oggettivamente possibile far fronte negli orari normali di lavoro - alle chiamate indirizzate ad un altro recapito telefonico, unico anche questo per i cinque Comuni.
4. Il Comando organizza tecnicamente il servizio ai sensi del T.U. 267/2000.

Art. 6
(organizzazione dell'attività)

1. L'attività è organizzata conformemente ai successivi indirizzi di carattere generale.
2. Stanti le esigenze di razionalizzare il più possibile l'esecuzione di tutte le attività assegnate alle competenze della Polizia Locale, in maniera tale da liberare in massima misura le risorse umane a disposizione per il controllo e la vigilanza del territorio, gli appartenenti al Corpo Intercomunale sono divisi in quattro gruppi di lavoro, per mansioni specificatamente assegnate, delle quali si propone un elenco a scopo esemplificativo e non esaustivo:

Polizia stradale, gestione verbali, contenzioso (ricorsi), infortunistica stradale, educazione stradale e corsi recupero punti patente.	Vigilanza edilizia, commerciale, artigianale, ecologia e sicurezza delle abitazioni e delle attività lavorative, infortuni sul lavoro, controlli rurali.	Accertamenti anagrafici, notifiche, cessioni di fabbricato, pratiche stranieri (ospitalità, lavoro, certificati idoneità locali).	Amministrazione del Corpo (liste servizi, rendiconti, determine di spesa, ecc.), polizia amministrativa, protezione civile.
---	--	---	---

3. Al fine di poter contare, negli impieghi operativi nel territorio, su di un numero maggiore di personale, il Comune capofila è autorizzato a esternalizzare i servizi meramente amministrativi ed esecutivi, previa analisi di fattibilità, tecnica, giuridica ed economica. Tra tali servizi rientrano, ad esempio, la predisposizione e la notificazione a termini di legge dei verbali di accertamento e contestazione di violazioni amministrative e degli altri atti formati dal Corpo Intercomunale e dagli Uffici delle cinque Amministrazioni comunali convenzionate, nonché di tutti gli atti che sono ad esse conferiti dagli altri Enti pubblici per l'esecuzione della notificazione. Per quanto inerisce ai procedimenti sanzionatori, l'autorizzazione si intende relativa pure all'esternalizzazione della gestione della riscossione dei pagamenti, della rendicontazione e della ripartizione dei proventi e degli oneri tra i Comuni convenzionati.
4. Nella formazione dei gruppi di lavoro il personale è selezionato in maniera da assicurare un'indispensabile intercambiabilità onde fronteggiare situazioni di necessità e

garantire una individuale completezza professionale. In ogni gruppo di lavoro è individuato un responsabile del procedimento.

5. Le pratiche contemplate nei predetti gruppi di lavoro, di norma, vengono assegnate presso il Comando di Castel d'Azzano dal Comandante e/o dal Vice Comandante. Qui sono conferite quotidianamente a cura degli addetti alla P.L. e il lavoro viene poi svolto nella stessa sede del Comando o presso le sedi di Buttapietra, di Vigasio, di Mozzecane e di Nogarole Rocca, ovvero sul territorio dei cinque Comuni, qualora, naturalmente, si tratti di servizio da svolgersi all'esterno. Gli operatori hanno libero accesso a tutte le sedi di lavoro: ognuno ha le chiavi dei cinque uffici di P.L. e delle cinque sedi municipali. Per servizio possono avvalersi dei veicoli e delle dotazioni tecnologiche messe a disposizione dalle cinque Amministrazioni.

6. Tutti gli addetti, tenendo in debito conto le necessità e le priorità delle mansioni affidate, nonché i servizi di assistenza al pubblico negli uffici delle cinque sedi, sono tenuti a turnare nell'attività di pattugliamento, da esplicarsi con una pattuglia automontata, composta di due addetti armati e protetti da giubbotto antiproiettile e antitaglio, dotata di rilevatore d'incidenti, etilometro, telelaser, ecc., in costante collegamento telefonico con il comando e le sedi periferiche, con continui spostamenti nelle varie località dei cinque Comuni; sono tenuti inoltre a prestare servizio di viabilità lungo le strade, nelle piazze e negli incroci e davanti le scuole.

Art. 7 (sistema direzionale)

1. Le autorità deputate alla direzione e gestione della convenzione sono le seguenti:

a) il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, che nel rispetto dell'autonomia del singolo Comune aderente alla Convenzione, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio nel territorio del proprio Ente (art. 2 della legge 65/1986);

b) il Comandante responsabile del Corpo, le cui funzioni vengono attribuite al Comandante della Polizia Locale del Comune capofila. Il Comandante responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nel territorio dell'Ente di appartenenza, coordina e dispone l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate. Ha il compito di gestire, limitatamente ai servizi di Polizia Locale oggetto della presente convenzione, i rapporti con altri Enti od Autorità. E' responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dai Sindaci in merito alla gestione associata dei servizi; nello svolgimento delle sue funzioni si coordina con il vice comandante e con gli altri responsabili dei singoli procedimenti all'interno del Corpo.

2. Le qualifiche e i distintivi di grado da assegnare al personale sono quelli previsti dalle norme regionali del Veneto (D.G.R. n. 1054 del 11 aprile 2006 e D.G.R. n. 2689 del 6 agosto 2004) in rapporto alle classi demografiche e al numero degli addetti.

3. Ai fini di un ottimale svolgimento dei servizi e di un necessario coordinamento di carattere generale volto ad evitare la sovrapposizione di pattuglie delle Forze dell'Ordine e di quelle delle Polizie Locali, la predisposizione delle attività nell'ambito di pertinenza della Convenzione verrà comunicata preventivamente agli organi di P. S. competenti per quel territorio (Commissariato di P. S., Comando Compagnia Carabinieri).

4. Per permettere gli adempimenti previsti dal presente articolo il Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, procederà, ai sensi dell'art. 109, comma 2', del D. Lgs. 267/2000, alla nomina del comandante del Corpo che assumerà, in ogni caso, le funzioni previste dall'art. 107 dello stesso Decreto, da esercitarsi in tutto il territorio di competenza del Corpo intercomunale.

Art. 8
(risorse umane)

1. La dotazione organica del Corpo Intercomunale è costituita dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei servizi di Polizia Locale dei cinque comuni.
2. Tale personale svolge le proprie funzioni, servizi ed attività sul territorio di tutti i comuni associati in base alle direttive del Comandante del Corpo e/o del Vice Comandante.
3. Il personale appartenente ai cinque comuni convenzionati è assegnato funzionalmente alle dipendenze del Comando del Corpo.
5. L'obbligo della registrazione della presenza in servizio rimane nel comune di provenienza. Il comandante può, in via eccezionale, sentito il Sindaco, consentire particolare deroga a tale obbligo con provvedimento motivato da stretta esigenza di servizio e comunicato all'Ufficio del Personale del Comune da cui dipende il personale interessato.
6. Il comandante, sentita la Consulta, procede annualmente a nominare il vice comandante e i responsabili del procedimento per ogni Comune e per ogni gruppo di lavoro, ai sensi della normativa vigente.
7. Alla retribuzione del personale, ai sensi dell'art. 19 del c.c.n.l. del 22.01.2004, provvede il Comune di appartenenza, facendo eccezione per:
 - le indennità attribuite al comandante che vengono determinate dal Sindaco del Comune capofila, sentita la Consulta, retribuite dall'Ente d'appartenenza dell'interessato e sono divise tra i Comuni convenzionati.
 - le indennità del vice comandante e degli altri responsabili del procedimento, che sono proposte dalla Consulta, riconosciute e retribuite dagli Enti d'appartenenza degli interessati secondo le disposizioni del contratto di lavoro e sono anch'esse divise tra i Comuni convenzionati.
8. Le risoluzioni della contrattazione decentrata svolta nel Comune capofila costituiranno oggetto d'esame per l'approvazione delle stesse, anche negli altri Comuni.

Art. 9
(ripartizione del servizio e programmazione dell'attività)

1. La ripartizione del servizio e la programmazione dell'attività sono definite annualmente, inserite nel P.E.G. e sottoposte al parere della Consulta dei Sindaci e all'approvazione delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati. I piani degli obiettivi e gli ordini di servizio risultano compatibili con le risorse di uomini e di mezzi a disposizione, e tengono conto delle diverse esigenze che si possono registrare durante il corso dell'anno.
2. Di norma, si attende di assicurare la prestazione del servizio per un arco temporale non inferiore alle 11 ore nei giorni feriali dal lunedì al sabato;
3. Sono inoltre garantiti, tramite l'incentivazione del personale impegnato, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, nell'assolvimento delle necessità del servizio, adeguate sessioni lavorative serali/notturne e festive.
4. La programmazione del lavoro deve prevedere una distribuzione temporale e territoriale (con riferimento ai singoli Enti associati) omogenea delle pattuglie. In caso di richieste di intervento concomitanti, la priorità è attribuita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altre cause che richiedono l'attivazione di un servizio di immediato soccorso;
 - b) rispetto dei termini e delle scadenze previste per legge;

c) ordine cronologico delle richieste;

Art. 10

(rapporti finanziari, risorse economiche e strumentali)

1. I proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, o per violazioni di altre leggi o regolamenti, spettano al comune sul cui territorio si è svolta l'attività di accertamento. A tal fine, le somme introitate sono divise per competenza territoriale. Nello stesso modo si ripartiscono le spese per l'accertamento e la notifica. Per gli accertamenti rilevati d'ufficio, vale il luogo della commessa violazione.
2. Ognuno dei comuni partecipanti mette a disposizione della convenzione, in comodato d'uso, i beni immobili, i veicoli, le attrezzature, gli strumenti e le dotazioni tecnologiche necessari all'espletamento del servizio.
3. Le modalità di acquisto degli automezzi e delle attrezzature costituenti beni durevoli sono decise dalla Consulta dei Sindaci; l'acquisto è a carico del Comune referente organizzativo, che assume l'impegno di spesa e ripartisce l'onere fra i singoli Comuni, in parti uguali.
4. Salva diversa determinazione della Consulta, si procede in modo analogo per le altre spese di interesse comune, ivi comprese quelle per la gestione e la manutenzione dei mezzi strumentali, veicoli e apparecchiature tecniche; sono esclusi i costi di tassa di possesso e assicurazione R.C.A. per i veicoli in proprietà ai singoli Comuni.
5. Le spese, invece, che possono essere riferite ai singoli operatori, come ad esempio quelle per l'aggiornamento e la riqualificazione, l'addestramento all'uso delle armi, l'acquisto delle uniformi e delle dotazioni individuali, sono sempre a carico del Comune capofila ma sono ripartite tra i Comuni in relazione al numero degli addetti da ognuno dipendenti.
6. Le risorse economiche eventualmente ottenute da richieste di finanziamento con L. R. 9/2002, sono utilizzate nei Comuni aderenti, tramite il Corpo Intercomunale, in modo proporzionale alla spesa sostenuta per la progettazione e alle tecnologie ripartite sui singoli territori.
7. Il Comune referente organizzativo, sulla base della programmazione degli investimenti decisi dalla Consulta, si attiva per accedere ai finanziamenti previsti dalle leggi regionali e statali per la gestione intercomunale dei servizi.
8. In caso di scioglimento della Convenzione, i beni mobili ed immobili, che entrano a far parte del patrimonio disponibile, vengono ceduti nelle forme di legge agli Enti convenzionati o a terzi. Il ricavato della cessione dei beni è, in quest'ultimo caso, ripartito tra gli Enti aderenti in proporzione diretta alle spese sostenute.

Art. 11

(disposizioni finanziarie di bilancio)

1. Ciascun Comune convenzionato si impegna ad iscrivere nel proprio bilancio le risorse finanziarie necessarie per l'organizzazione e la gestione della struttura organizzativa del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, secondo le seguenti procedure, al fine di erogare in quantità, qualità e forme efficienti ed efficaci, i servizi istituzionali, sulla base di quanto stabilito dalla Consulta dei Sindaci.
2. A tale scopo, la Consulta comunica ai singoli Comuni aderenti, almeno sessanta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, la quota parte di spesa da iscrivere nel proprio bilancio.

3. Sulla base del preventivo di spesa annuale e del conseguente riparto, al Comune Capofila vengono versati dagli altri Comuni due acconti, pari ciascuno al 40% della quota parte iscritta a bilancio, scadenti il 30 marzo ed il 30 ottobre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio, il Comune capofila predispone il consuntivo ed il conseguente riparto definito delle spese, sulla base del quale verranno effettuati i conguagli, da versare al Comune capofila entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta; eventuali crediti a favore dei Comuni convenzionati potranno essere computati quali acconti per l'anno successivo.

Art. 12

(Consulta dei Sindaci dei Comuni convenzionati)

1. Per le consultazioni e la verifica della funzionalità del Corpo Intercomunale di Polizia Locale viene istituita una Consulta dei Sindaci dei Comuni con le seguenti competenze:

- a) approvazione degli indirizzi per le attività;
- b) proposte per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;
- c) verifica dell'andamento del servizio convenzionato e disposizione di migliorie;
- d) valutazione di proposte di collaborazione con altri Enti, da sottoporre ai competenti organi comunali;
- d) verifica del documento di programmazione annuale prima dell'approvazione in sede di rispettive Giunte comunali.

2. La Consulta è composta dai Sindaci dei comuni convenzionati o da loro delegati scelti tra gli amministratori in carica o tra i funzionari. Alla seduta della Consulta partecipa, senza diritto di voto, il comandante il Corpo. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono attribuite al Comandante o altro funzionario da questi delegato, che si impegna a redigere apposito verbale con le decisioni assunte durante la consulta. Il verbale è successivamente trasmesso a tutte le amministrazioni dei Comuni convenzionati.

3. La Consulta è convocata su richiesta di almeno uno dei cinque Sindaci qualora se ne ravveda la necessità.

4. I componenti la Consulta rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale del quale fanno parte.

Art. 13

(controversie)

1. Per la risoluzione di eventuali questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione – può essere istituita all'occorrenza una commissione di conciliazione composta da cinque membri nominati dai Sindaci.

2. Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione tra gli enti firmatari dell'accordo, essa è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Art. 14

(durata, recesso ed ingresso di nuovi comuni)

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale decorrente dal 1 gennaio 2015.

2. Le cinque amministrazioni hanno la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione dandone comunicazione agli altri enti con un preavviso di almeno 6 mesi o anche inferiore previo accordo tra le parti.

3. L'eventuale volontà di prosecuzione della convenzione oltre i 5 anni previsti dal presente documento o la cessazione del rapporto va finalizzata attraverso comunicazione scritta agli altri enti non meno di 3 mesi prima della scadenza dei 5 anni.

4. I cinque Comuni aderenti concordano nella possibilità di estendere la convenzione ad altri enti qualora l'intesa possa portare maggiori risorse e migliorare il servizio di Polizia associato già in essere. E' compito della Consulta dei Comuni stabilire o meno tale esigenza.

5. L'estensione della convenzione comporta l'integrazione della dotazione organizzativa e tecnica del Corpo con i mezzi posti a disposizione dal nuovo associato.

6. L'estensione della convenzione comporta la modifica dell'art. 1 della presente convenzione che verrà sottoposta a presa d'atto da parte dei Consigli Comunali associati.

7. Nel caso in cui altri Comuni, pur non aderendo alla convenzione, richiedano servizi di vigilanza, la Consulta dei Sindaci stabilisce le modalità ed il costo orario del servizio stesso.

Art. 15

(Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 16

(norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla vigente normativa.
2. Dell'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione verrà data comunicazione alla Prefettura di Verona, anche ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, all'Assessorato alla Polizia Locale e Sicurezza della Regione Veneto e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Verona.

Letto e sottoscritto


Il Sindaco di Castel d'Azzano

Il Sindaco di Buttapietra

Il Sindaco di Vigasio

Il Sindaco di Mozzecane

Il Sindaco di Nogarole Rocca



Comune di
NOGAROLE ROCCA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E PER L'ISTITUZIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CASTEL D'AZZANO, BUTTAPIETRA, VIGASIO, MOZZECANE E NOGAROLE ROCCA.

PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 20-11-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bonetti Francesco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 20-11-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bonetti Francesco

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Tovò Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Pra' Giuseppe



Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni consecutivi in conformità all'articolo 124, comma 1. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Foroni Armanda



11 DIC. 2014

Nogarole Rocca, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Foroni Armanda

Nogarole Rocca, _____